



05842-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Adriano Iasillo	- Presidente -	Sent. n. sez. 628/20
Vincenzo Siani		UP - 17/12/2020
Michele Bianchi		
Roberto Binenti		R.G.N. 45876/20
Carlo Renoldi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la sentenza del 24/6/2019 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24/6/2019, la Corte di appello di Caltanissetta confermò la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela in data 11/7/2018 con la quale (omissis) era stato condannato alla pena di 8 mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui all'art. 697 cod. pen., per essere stato trovato in possesso di due coltelli «a scatto del tipo a molla», rivenuti nel comodino della sua camera da letto, ritenuti «armi bianche proprie» in quanto naturalmente destinati all'offesa alla persona e di cui non aveva fatto denuncia all'autorità amministrativa; fatto

accertato in (omissis) . Con lo stesso provvedimento fu confermata l'assoluzione dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per insussistenza del fatto.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (omissis) per mezzo del difensore di fiducia, avv. (omissis) deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione in relazione alle caratteristiche dei coltelli, essendosi la sentenza limitata a definirli come «a scatto». Infatti, alla luce dell'art. 45, r.d. n. 635 del 1940 (recante il «Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza»), il coltello a scatto non costituirebbe necessariamente un'arma propria, occorrendo che lo strumento possieda le caratteristiche tipiche di un pugnale o di uno stiletto, ovvero una punta acuta o una lama a due tagli. L'omesso accertamento di tale aspetto comporterebbe vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, atteso che, ove fosse esclusa la natura di «arma propria» dei due coltelli, dovrebbe escludersi la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione della continuazione e alla conferma delle statuizioni sul trattamento sanzionatorio sulla base di mere clausole di stile.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di punire l'imputato con la pena dell'ammenda anziché dell'arresto.

3. Con nota del 26/11/2020, la Procura generale ha rassegnato le sue conclusioni scritte, invocando il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Preliminarmente occorre ricordare che ai sensi dell'art. 585, comma secondo, n. 1, cod. pen., «agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona» (definizione riprodotta, in termini identici, dall'art. 30 del r.d. 18 giugno 1931, n. 733, cd. testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Detta definizione,

concernente le cd. «armi proprie», deve essere integrata, per quanto di interesse in questa sede, con quella offerta dall'art. 45, r.d. n. 635 del 1940 (recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico), secondo cui se, da un lato, «sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili», anch'essi rientranti, appunto, nella nozione di «armi proprie», non sono, invece, considerati tali «gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili»; strumenti ai quali si riconosce la qualifica di «armi improprie».

Da tali differenze di qualificazione derivano corrispondenti differenze sul piano della disciplina penale.

Infatti, mentre nel caso delle armi improprie, proprio perché la loro naturale destinazione è quella propria di ciascuno degli strumenti indicati, la detenzione è liberamente consentita, venendo punito con la pena dell'ammenda il solo porto in luogo pubblico ove ingiustificato (v. art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975), viceversa, nel caso delle armi proprie, l'ordinamento attribuisce rilievo penale non soltanto al porto (punito, invece, dall'art. 699 cod. pen. con la pena dell'arresto), ma anche alla detenzione (art. 697 cod. pen.), ove essi avvengano in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa. Si pensi al comune coltello a serramanico, dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura, il quale costituisce strumento da punta o da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, ha una specifica e diversa destinazione e che, pertanto, viene qualificato come «arma bianca impropria» (Sez. 1, n. 10832 del 23/10/1984, Angileri, Rv. 166960 e 166961; Sez. 1, n. 7404 del 31/1/1978, De Rossi, Rv. 139340; Sez. 1, n. 7011 del 19/5/1993, Arditi, Rv. 195502; Sez. 1, n. 392 del 1/12/1999, dep. 2000, Sannibale, Rv. 215145; Sez. 1, n. 37080 del 11/10/2011, Scarcella, Rv. 250817; Sez. 1, n. 46264 dell'8/11/2012, Visendi, Rv. 253968; Sez. 1, n. 15945 del 21/3/2013, Cancellieri, Rv. 255640).

3. In tale contesto si inserisce il tema della qualificazione giuridica del coltello cd. «a molla» (detto anche «a molletta», «a scrocco» o «a scatto»), ovvero del coltello che dispone di un congegno meccanico che permette l'irrigidimento della lama aperta e la sua fissazione al manico sino al contrario comando manuale; tema che è oggetto di una risalente questione interpretativa.

Secondo un primo indirizzo esegetico, più remoto, nel caso in cui il coltello presenti le cennate caratteristiche, esso dovrebbe essere qualificato come «arma propria», atteso che la presenza del menzionato congegno ne consentirebbe la fruizione come un pugnale, uno stiletto e simili (in tal senso cfr. *ex multis* Sez. 2, n. 5189 del 9/2/1979, Di Stefano, Rv. 142173; Sez. 2, n. 9691 del 10/4/1981,

Corso, Rv. 150782; Sez. 1, n. 9526 del 13/5/1981, Di Gaetano, Rv. 150740; Sez. 1, n. 3662 del 26/1/1983, Palumbo, Rv. 158647; Sez. 2, n. 8735 del 26/4/1984, Meneghini, Rv. 166169; Sez. 1, n. 4218 del 12/2/1985, Bruni, Rv. 169010; Sez. 1, n. 6536 del 4/3/1985, Premale, Rv. 169961; Sez. 1, n. 7949 del 14/3/1985, dep. 1986, Vaporieri, Rv. 173483; Sez. 1, n. 6413 del 1/4/1985, Audisio, Rv. 169935; Sez. 1, n. 11078 del 4/7/1985, Lopresti, Rv. 171168; Sez. 1, n. 448 del 11/10/1985, dep. 1986, Ernovi, Rv. 171594; Sez. 1, n. 12427 del 24/10/1994, Boffa, Rv. 199887; Sez. 1, n. 2208 del 18/1/1995, Mininni, Rv. 200423; Sez. 1, n. 4514 del 20/3/1995, Di Renzo, Rv. 201136; Sez. 1, n. 4938 del 4/10/1996; Sez. 1, n. 392 del 1/12/1999, Giuliani, Rv. 207720; Sez. 1, n. 22285 del 29/4/2004, Rv. 228194; Sez. 1, n. 16785 del 7/4/2010, Pierantoni, Rv. 246947). Con la conseguenza che, non essendo prevista alcuna licenza secondo le leggi di pubblica sicurezza anche per la mera detenzione, persino quest'ultima costituirebbe reato, analogamente di quanto, ovviamente, previsto per il porto (cfr. Sez. 1, n. 45548 del 23/9/2015, Marchesi, Rv. 265278; v. anche Sez. 1, n. 5213 del 25/5/1996; Sez. 2, n. 5189 del 9/2/1979). E ciò indipendentemente dal fatto che la lama sia o meno a doppio filo tagliente (Sez. 1, n. 20705 del 2/4/2014, Lavore, Rv. 259615).

3.1. Un altro e più recente indirizzo, invece, ha osservato che in tutte le ricordate sentenze, la Corte di cassazione aveva correlato la qualificazione del coltello come arma propria alla attitudine ad «assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto» (Sez. 6, n. 617 del 13/3/1969, Giuliano, Rv. 111595; Sez. 6, n. 4143 del 10/12/1974, dep. 1975, Castellano, Rv. 129779; Sez. 1, n. 1757 del 17/11/1978, dep. 1979, De Risi, Rv. 141187; Sez. 5, n. 576 del 23/10/1979, dep. 1980, Settimo, Rv. 143974; Sez. 1, n. 4785 del 12/2/1985, Borelli, Rv. 169231; Sez. 1, n. 3121 del 24/9/1986, dep. 1987, Bartoli, Rv. 175347; Sez. 2, n. 1022 del 5/11/1985, dep. 1986, Cherin, Rv. 171715; Sez. 1, n. 8852 del 19/5/1993, Casali, Rv. 197008; Sez. 1, n. 14 del 3/11/1993, dep. 1994, Toselli, Rv. 198231; Sez. 1, n. 7471 del 27/4/1994, Bombace, Rv. 198362; Sez. 1, n. 9372 del 8/6/1994, Natilla, Rv. 200135; Sez. 1, n. 10894 del 20/6/1994, Albani, Rv. 200177; Sez. 1, n. 5509 del 17/11/1994, dep. 1995, Munari, Rv. 200637; Sez. 1, n. 2388 del 5/12/1994, dep. 1995, Balsemin, Rv. 200468; Sez. 1, n. 4514 del 20/3/1995, Di Renzo, Rv. 201136; Sez. 1, n. 563 del 30/1/1995, Caruso, Rv. 200927; Sez. 1, n. 4938 del 4/10/1996, Giuliani, Rv. 207720), individuando il discrimine tra l'arma «impropria» e quella «propria» nella presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stilette, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli, quali che fossero le particolari caratteristiche di costruzione del coltello (Sez. 1, n. 19927 del 9/4/2014, Teti, Rv. 259539; Sez. 1, n. 10979 del 3/12/2014, dep. 2015, Campo, Rv. 262867; Sez. 1, n. 17013 del 10/4/2015, Molino, non massimata; Sez. 1, n. 26537 del 18/2/2016,

Giunta, non massimata; Sez. 1, n. 44430 del 10/4/2017, Desideri, non massimata; Sez. 1, n. 8032 del 5/2/2019, non massimata; Sez. 1, n. 12750 del 27/2/2019, Tarantino, non massimata; Sez. 1, n. 17255 del 1/4/2019, Naccarato, Rv. 275252).

3.2. Tanto premesso in punto di diritto, rileva il Collegio che il relativo accertamento spetta al giudice di merito e che, nel caso di specie, la Corte di appello di Caltanissetta si è limitata ad affermare, apoditticamente, che il coltello ritrovato sulla persona dell'imputato era un coltello «a scatto» e che, in quanto tale, rientrava tra le «armi bianche proprie» la cui detenzione è punita ai sensi dell'art. 697 cod. pen.

L'omesso accertamento delle caratteristiche del coltello, per le ragioni in precedenza indicate, comporta, dunque, vizio della motivazione in ordine alla relativa *quaestio facti*, la quale rileva ai fini della definizione giuridica della condotta, a fronte della alternativa tra la ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen., configurabile in caso di «arma propria», e la liceità penale della detenzione, in caso di strumento da punta e/o da taglio atto a offendere.

4. Dall'accoglimento del primo motivo di doglianza deriva che il secondo e il terzo motivo devono ritenersi assorbiti, ancorché non preclusi.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annulla, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

PER QUESTI MOTIVI

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Così deciso in data 17/12/2020

Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi

Il Presidente

Adriano Iasillo

